

- la mediazione deve collocarsi nella sfera dell'etica pubblica
- i programmi di mediazione devono poter essere utilizzati in ogni stato e grado del processo
- i mediatori dovrebbero essere reperiti in tutte le aree sociali, devono essere adeguatamente preparati, devono garantire un alto livello di competenza e devono svolgere percorsi di formazione prima dell'inizio dell'attività e in itinere
- gli incontri di mediazione dovrebbero avvenire in luoghi e ambienti sicuri e confortevoli
- le esperienze di mediazione-riparazione devono raccordarsi e coordinarsi con il sistema penale e giudiziario tradizionale, pur mantenendo un'autonomia rispetto a quest'ultimo
- le esperienze di mediazione-riparazione devono venire monitorate e sottoposte a valutazioni regolari scientificamente fondate

### **Principi e garanzie fondamentali relativi all'attività di mediazione e all'applicazione della giustizia riparativa**

- la partecipazione a programmi di mediazione-riparazione deve essere volontaria, libera e confidenziale
- mediatori devono garantire indipendenza e neutralità
- le obbligazioni riparative assunte in seguito a una mediazione/programma di giustizia riparativa devono essere volontarie, ragionevoli e proporzionate
- la partecipazione alla mediazione/ programma di giustizia riparativa non comporta l'ammissione di responsabilità colpevole; vige il principio di innocenza
- anche nei programmi di mediazione-riparazione devono venire garantite le regole del giusto processo (diritto di difesa, tutela delle persone minorenni/incapaci, durata ragionevole, diritto alla traduzione, ecc.)

### **CONFLITTI DI "PRIMA" E "SECONDA GENERAZIONE"**



### **Conflitto, Mediazione, Riconoscimento: Una Ipotesi**

*Adolfo  
Ceretti*

**I** sociologi osservano che negli ultimi due decenni si sono imposte all'attenzione della sfera pubblica, attuale e non attuale, nuove forme di conflittualità - diverse da quelle "classiche" che toccavano gli ambiti della riproduzione materiale (per esempio, in ambito sindacale-lavorativo) o della sfera politica.

In breve, poichè il discorso porterebbe troppo lontano, è impensabile, anche in tempi di suadente dispotismo come quelli della globalizzazione, negare la ragionevolezza dei conflitti - che qui chiamerò di "prima generazione" - tra gruppi o strati o classi sociali, i quali mantengono, nonostante tutto, un senso più che legittimo.

La mia attenzione è però rivolta ad un'altra tipologia di conflitti: quelli che nascono nelle sfere della socializzazione,

dell'integrazione sociale e della riproduzione culturale. È noto come oggi le istituzioni tradizionali si imbattano in gravi difficoltà nel regolamentarli, in quanto essi travalicano i problemi della redistribuzione delle risorse materiali per toccare, come la definisce Habermas, la grammatica delle forme di vita.

Questi conflitti, che potremmo chiamare "di seconda generazione", sono quelli di vicinato, di quartiere, familiari, scolastici, inter-culturali, di ambiente, sul posto di lavoro.

Ad essi si aggiungono quelli, spesso assai gravi, tra vittime e autori di reato.

Tutti queste configurazioni conflittuali pongono nuovi problemi alla qualità della vita, all'eguale accesso al godimento dei diritti, alla realizzazione e riproduzione individuale e sociale del sé, all'identità sociale; e se degnamente interpretati possono contribuire a chiarire la genesi e il senso di alcune forme di resistenza ai tentativi di "colonizzazione del mondo vitale" da parte dei sistemi di azione locali (forti/organizzazioni).

La domanda di una loro composizione fa appello a modalità di risoluzione consensuale, basate sulla esplicitazione dei processi di comunicazione - e non solo sulla sanzione.

L'insufficiente articolazione dei luoghi non istituzionali deputati all'attuazione delle procedure di regolazione dei conflitti di "seconda generazione" impedisce però in un numero rilevante di casi di portare a termine il mandato.

Questo meccanismo produce il noto effetto perverso di consolidare il ruolo preminente assunto dalle politiche pubbliche simboliche del "penale".

L'attuale scarso livello di individuazione e chiarificazione dell'insieme di queste tipologie rischia inoltre di ridurre l'operato istituzionale a misure che sottraggono senso e complessità a interazioni sociali che, se adeguatamente interpretate, potrebbero creare una variazione positiva nei processi di stabilizzazione che regolano l'eterogeneità dei legami sociali.

L'incessante riprodursi dei conflitti "di seconda generazione" (e di quelli che nascono in seguito alla commissione di un reato) finisce allora con il perpetuare una loro deriva autonoma, una sorta di ingranaggio automatizzante che si sovrappone alla fitta rete di relazioni esistenti, che evolve per conto suo e rende le situazioni che si vengono a crea-

COMMISSIONE EUROPEA  
BRUXELLES, 14.07.1999 - COM(99) 349  
DEF. VITTIME DI REATI  
NELL'UNIONE EUROPEA  
RIFLESSIONI SUL QUADRO NORMATIVO  
E SULLE MISURE DA PRENDERE

*Comunicazione al Parlamento europeo,  
al Consiglio e al Comitato economico  
e sociale: "La Commissione è del parere che si  
dovrebbero prendere in considerazione le misure  
seguenti:[...] studiare e sperimentare  
ulteriori possibilità di mediazione vittima-reo,  
tenendo conto in particolare  
degli interessi delle vittime,  
nonché definire  
modalità pratiche di mediazione".*

re insopportabili.

Jacqueline Morineau, a proposito della genesi di queste situazioni insopportabili, parla di un tipo particolare di scontro fra soggetti che ha a che vedere con la concrezione di affetti, interessi, ragioni e pregiudizi contrastanti che si fronteggiano e che paiono o sono fortemente vitali per coloro che ne sono portatori o portati.

Di conseguenza, si è fatta sempre più pressante, negli ultimi decenni, una domanda - fino ad allora inedita sul piano socio-istituzionale - di presa in carico e di cura degli effetti di questi comportamenti che compulsivamente, immediatamente si traducono anche (non solo) in una violazione della dignità di una persona, della sua esigenza di essere onorata, apprezzata, rispettata, in una parola riconosciuta.

## **LOTTA PER IL RICONOSCIMENTO E MEDIAZIONE.**

### ***Premessa.***

Come è noto, i temi del bisogno e della domanda di riconoscimento<sup>1</sup> occupano un posto centrale nel dibattito che, a partire dagli anni Settanta del '900, ha per oggetto le cosiddette politiche di convivenza multietnica, vale a dire le questioni legate al multiculturalismo.

Ferme restando queste ricerche, il mio interesse è di lavorare qui sul tema del riconoscimento non tanto sul piano culturale - quello che discute delle ricerche di un equilibrio tra identità gruppalmente separate - ma più propriamente su un piano che lo contiene e, in un certo senso, precede, e che individuo con quello dove quotidianamente uomini e donne lottano per ritrovare un posto in seguito allo spregio e all'offesa della loro integrità e della loro identità di persone (laddove per "identità" si intende provvisoriamente la percezione che ognuno/a ha di quello che è, delle proprie caratteristiche fondamentali che lo/a caratterizzano come essere umano).

Ciò avviene ogniqualvolta nei rapporti di vicinato, di quartiere, familiari, scolastici, inter-culturali, di ambiente, sul posto di lavoro, etc., un comportamento altrui lede la stima positiva che ognuno/a ha di sé, offendendolo/a e umiliandolo/a, e violando, parallelamente (ma non necessariamente), un suo diritto o interesse legittimo.

L'esperienza di anni di ricerca e di impegno in pratiche di mediazione, suggerisce che queste ultime possono inserirsi ragionevolmente nella dinamica di tali conflitti di "seconda generazione", restituendo ai soggetti altrettanti tipi di relazioni di riconoscimento.

Ciò significa che se "tu" violi i "miei affetti", offendi la "mia" vita attraverso un gesto che mi umilia, che lede i "miei" diritti e ancora prima la "mia" dignità, il "mio" senso dell'onore, che mi degrada, è proprio attraverso le pratiche di mediazione che si può - a mio giudizio - uscire dalla logica che iscrive il percorso della "mia" sofferenza e della negazione del "mio" valore unicamente in una domanda di risarcimento e, laddove si è consumato un reato, di pena nei "tuoi" confronti.